



Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz A.C. 1764

Dossier n° 113 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
14 maggio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1764
Titolo:	Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Premessa

La proposta di legge in esame [C. 1764](#), recante "Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del **"Pistoia Blues Festival"** e per la realizzazione del **"Festival Internazionale Time in Jazz"**", è stata **trasmessa dal Senato il 7 marzo 2024**, dopo essere stata **approvata, in sede deliberante**, dalla **7ª Commissione** del Senato in data 5 marzo 2024.

La **VII Commissione cultura** ha incardinato il provvedimento, in sede referente, il 24 aprile 2024. Nella successiva seduta dell'8 maggio 2024, la Commissione ha abbinato al predetto progetto di legge la proposta di legge [AC 866](#), recante "Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del festival internazionale "Time in Jazz"". Ha quindi **adottato** il testo della proposta di legge [AC 1764](#) (**approvato dal Senato**) **quale testo base per il seguito dell'esame**.

Nella medesima seduta dell'8 maggio la presidenza della Commissione ha avvertito che, come già anticipato in ufficio di presidenza, **era in corso di acquisizione l'assenso dei gruppi sul trasferimento alla sede legislativa** del provvedimento in esame e che, non appena fosse stato acquisito l'assenso del Governo, avrebbe chiesto al Presidente della Camera il trasferimento alla sede legislativa, riservandosi di inserire nuovamente la proposta di legge all'ordine del giorno della Commissione per la deliberazione in via definitiva, dopo la deliberazione dell'Assemblea su tale trasferimento.

Contenuto

La proposta di legge [C. 1764](#) (approvata dal Senato) è volta a stanziare un **contributo finanziario** in favore di **due comuni annualmente impegnati nella realizzazione di rilevanti festival di musica jazz**.

In particolare, **l'articolo 1**, comma 1, stanziava un contributo di **250.000 euro annui**, a decorrere dal **2024**, a favore del comune di **Pistoia** per la realizzazione del **"Pistoia Blues Festival"**.

L'**articolo 2**, comma 1, stanziava un contributo di **250.000 euro annui** a favore del **comune di Berchidda** (in provincia di Sassari) per la realizzazione del **"Festival Internazionale Time in Jazz"**. Anche in questo caso, la decorrenza del contributo è il 2024, come si evince sia dal comma 2, che dispone in ordine alla copertura, che dal combinato effetto che i due articoli della proposta di legge in esame producono sulla norma che, entrambi, modificano.

Essi, infatti, novellano la [legge 2 dicembre 2012, n. 238](#), recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, ed in particolare l'**articolo 2** di tale legge, specificamente dedicato ai **contributi straordinari, aggiungendo i due nuovi contributi sopra citati a quelli già elencati dal comma 1 di tale articolo.**

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, sono attualmente stanziati i **seguenti contributi**:

- a decorrere dal 2013, un contributo di **un milione di euro** a favore della **Fondazione Rossini Opera Festival**;
- a decorrere dal 2013, un contributo di **un milione di euro** a favore della **Fondazione Festival dei due Mondi**;
- a decorrere dal 2013, un contributo di **un milione di euro** a favore della **Fondazione Ravenna Manifestazioni**;
- a decorrere dal 2013, un contributo di **un milione di euro** a favore della **Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago**;
- a decorrere dal 2017, un contributo di **un milione di euro** a favore della **Fondazione Teatro Regio di Parma** per la realizzazione del **Festival Verdi di Parma e Busseto**;
- a decorrere dal 2017, un contributo di **un milione di euro** a favore della **Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura** per la realizzazione del **Romaeuropa Festival**;
- a decorrere dal 2017, un contributo di **un milione di euro** a favore della **Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz"**;
- a decorrere dal 2021, un contributo di **un milione di euro** a favore della **Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini**.

Negli **scorsi esercizi finanziari**, ai sensi del medesimo articolo 2, sono stati altresì stanziati i **seguenti contributi, oggi non più previsti**:

- per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è stato assegnato un contributo di 500.000 euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, società cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei;
- un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera;
- un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival;
- un contributo complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO.

Si segnala che il **comune di Pistoia**, per la realizzazione del "Pistoia Blues festival", è **pertanto stato già beneficiario**, negli anni **2020 e 2021**, di un **contributo pari** a quello che la proposta di legge in esame intende assegnargli a decorrere dal 2024.

Il comma 2 di ciascuno dei due articoli 1 e 2 reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal disposto del rispettivo comma 1. In entrambi i casi, essa è reperita mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**, di cui all'art. 1 della [legge 30 aprile 1985, n. 163](#).

Il **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** (FNSV), così ridenominato dal comma 631 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), è **stato istituito**, con la denominazione precedente di Fondo unico per lo spettacolo (FUS), dalla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#), al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.

Esso è attualmente il **principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo**: nel vigente [stato di previsione del Ministero della cultura](#), le somme appostate nel Programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo" per il 2024 sono in totale poco meno di 475 milioni, dei quali **424 milioni circa** contenute in capitoli afferenti al FNSV.

Le finalità del FNSV consistono nel **sostegno finanziario** ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle **attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, delle manifestazioni carnevalesche**, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Quanto ai **criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi del FNSV**, il comma 1 dell'articolo 9 del [decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91](#) (cosiddetto "decreto Valore Cultura") ne ha affidato la determinazione a un **decreto di natura non regolamentare del Ministro della cultura**, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi.

Il decreto ministeriale che regola la materia è oggi il [decreto ministeriale 27 luglio 2017](#), più volte modificato negli anni successivi e, da ultimo, significativamente, dal [decreto ministeriale n. 377 del 25 ottobre 2021](#).

Si tenga presente che, per quanto riguarda le **fondazioni lirico-sinfoniche**, l'articolo 183, comma 4, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), ha stabilito che **la quota del FNSV loro destinata per gli anni dal 2020 al 2024** è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, **in deroga ai criteri generali** e alle percentuali di ripartizione previsti dai decreti ministeriali.

Per quanto riguarda **l'esercizio corrente**, nell'ambito del triennio 2022-2024, il [decreto ministeriale n. 49 del 9 febbraio 2024](#) ha indicato in **423.746.735 euro le risorse del FNSV per l'anno 2024**, ripartendole tra le diverse destinazioni nelle **seguenti percentuali**: il 47,2% alle **fondazioni lirico sinfoniche**: 47,2; il 21,39% al **teatro**; il 19,23% alla **musica**, il 4,19% alla **danza**; l'1,9% al **circo e allo spettacolo viaggiante**; il 5,33% ai **progetti multidisciplinari, ai progetti speciali e alle azioni di sistema**; lo 0,61% alla **residenze artistiche**; lo 0,14% all'**Osservatorio dello Spettacolo**; lo 0,01% alle spese per i **Comitati** e per le **commissioni**.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge istitutiva del FNSV il **Ministro della cultura presenta al Parlamento ogni anno** una documentazione conoscitiva e **una relazione analitica** sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo. L'[ultima relazione](#) disponibile è quella relativa all'anno 2022.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze 255 del 2004 e 285 del 2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla **promozione e organizzazione delle attività culturali** di cui al terzo comma dell'art. 117, come tali affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

In proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".

Cost113	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura